

VERIFICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA NEI CONDOMINI

Uno dei punti molto dibattuto nell'interpretazione della legge è se anche i condomini sono obbligati alla verifica dell'impianto di terra. La risposta è affermativa, in quanto in essi si individuano ambienti di lavoro (D.P.R. 462/01). Infatti anche qualora non vi fossero rapporti di lavoro dipendente strictu sensu, (portierato, etc) occorre comunque garantire l'incolumità di coloro che sono chiamati a vario titolo a prestare la propria attività lavorativa presso un luogo ove è installato un impianto elettrico (ditta per la manutenzione degli impianti, ditta delle pulizie, etc). Ove si verificassero incidenti riconducibili a malfunzionamenti dell'impianto, non v'è dubbio che ne risponda il proprietario e /o amministratore.

In effetti l'obbligo non è specificato esplicitamente della legge. Esso è sancito nelle note che il ministero delle attività produttive ha emesso nel rispondere ai quesiti posti da alcuni organismi di attestazione. Nelle note (es. Prot. 10723 del 25/04/2005, Prot.19561 del 05/04/2005, emanate dal Ministero delle Attività Produttive) si sancisce che nel condominio si configura seppure temporaneamente un luogo di lavoro, (manutenzione, pulizia..etc) per cui eventuali incidenti riconducibili a malfunzionamento dell'impianto elettrico sarebbero imputabili all'amministratore, il quale dovrebbe dimostrare di aver fatto il possibile per evitare il malfunzionamento. La verifica periodica dell'impianto di terra sarebbe una prova liberatoria in tal senso.

Laddove la norma non è chiara è la giurisprudenza a fare legge.

Ripropongo il seguente link <http://www.condominioweb.com/condominio/sentenza741.ashx> riportante una condanna ai danni di un amministratore di condominio.

In essa si evince chiaramente l'orientamento della legge, cioè quello di dimostrare che si è fatto di tutto per tenere in sicurezza un luogo di lavoro. Su tale definizione (luogo di lavoro) vi invito a leggere il D.Lgs 81/08 testo unico sulla sicurezza, vedrete che non è necessario che vi sia un rapporto di lavoro dipendente affinché si possa identificare un luogo di lavoro.

Originariamente scritto da **x-alessandra** :

Salve, ho un dubbio che spero vogliate aiutarmi a risolvere:

ho un ufficio in un condominio. Ho dei dipendenti e un impianto di messa a terra che si "appoggia" su quello condominiale.

Vorrei sapere se devo denunciare l'impianto all'ISPESL e effettuare le verifiche periodiche secondo la 462/01 dell'impianto di messa a terra o è il condominio a dover fare questo adempimento.

Citazione:

Il datore di lavoro sei tu e quindi tu devi denunciare l'impianto di terra e far fare le verifiche periodiche, poco importa che l'impianto di terra sia condominiale. Ricordo che l'impianto di terra comprende:

- il dispersore (che nel tuo caso è condominiale)
- il collettore o nodo di terra (sempre condominiale)
- il conduttore di terra che collega il dispersore al collettore (sempre condominiale)

- il conduttore di protezione che collega il collettore al tuo impianto di terra del negozio (di tua proprietà anche se transita nel condominio)
- i conduttori di protezione di tutte le prese a spina e utilizzatori del tuo negozio
- i collegamenti equipotenziali del tuo negozio.

Inoltre è volgarmente detta "verifica messa a terra" in realtà la denominazione corretta è "verifica della protezione dai contatti indiretti" dove l'impianto di terra è solo un componente, l'altro per esempio è o sono gli interruttori differenziali.



*Ministero
della Attività Produttiva*

DGSFC - Ispettorato Tecnico - F2

25 FEB. 2005

*Post. N° 10.783 Allegato
Risposta al Foglio N.
444.*

OGGETTO Risposta a quesito verifiche impianti di messa a terra - DPR
462/01

Si fa riferimento alla richiesta di parere in oggetto di cui alla nota 8 febbraio 2005 per far presente in via preliminare che con il DPR 462/01 si è inteso garantire ai datori di lavoro lo svolgimento dei controlli di sicurezza relativi a determinate tipologie di impianti, necessari per la tutela di interessi pubblici generali fondamentali, quali la salute e la sicurezza, secondo principi di efficienza e tempestività, eliminando ove possibile senza pregiudizio di interesse primario, appesantimenti procedurali ed affiancando ai soggetti pubblici anche altri soggetti di comprovata esperienza.

Tipico esempio, anche se non unico, è costituito dall'esecuzione delle verifiche periodiche di impianti di ascensore.

Per quanto concerne gli impianti di messa a terra di impianti elettrici, è parere dello scrivente Ufficio che detto obbligo debba ritenersi sussistente ogni qual volta sia comunque individuabile un ambiente di lavoro e quindi anche quando non si sia in presenza - al momento - di rapporto di lavoro dipendente stretto sensu potendo tale rapporto essere instaurato anche successivamente per decisione assembleare.

La DGSFC è in possesso del documento in oggetto

La ratio legis della richiamata normazione deve infatti essere individuata nella inalienabile esigenza di garantire l'incolumità di tutti coloro che vengono chiamati, a vario titolo, a prestare la propria attività lavorativa presso un luogo ove risulta situato un impianto elettrico.


A riprova di tale doverosa interpretazione si consideri che, ove si verificano incidenti nei confronti di tali soggetti riconducibili a malfunzionamenti dell'impianto, non v'è dubbio che ne risponda il proprietario e/o amministratore salvo dimostri di avere fatto il possibile per evitare l'evento: ebbene la manutenzione e la verifica periodica dell'impianto rendono senza dubbio più concreta la possibilità di offrire tale prova liberatoria.

Pertanto, nella parte in cui il prefato dettato normativo parla di "datore di lavoro" come destinatario dell'obbligo oggetto di quesito, è in tale ambito che devono essere ricondotte anche ipotesi in cui pur mancando, al momento, un rapporto di lavoro dipendente, sia configurabile come ambiente di lavoro quello in cui vengano esercitate attività lavorative anche saltuarie, da parte di soggetti lavoratori legati a vario titolo al proprietario dell'impianto.

Prioritarie e doverose esigenze di tutela della incolumità delle persone e dei beni non possono che anche giovare delle possibilità offerte dal DPR 482/01 in tema di verifiche periodiche o straordinarie.

IL DIRIGENTE

(Ing. Vincenzo Monaco)





Ministero
della Attività Produttiva
DGSPC - Ispettorato tecnico - F2

15 MAR. 2005 20

All ISPEL SRL

Viale G. Mazzini 119

00195 ROMA

(Fax 06/3723033)

Prot. N° *Allegato*
Risposta al Foglio N°
del

OGGETTO DPR 462/01 - Risposta a quesito verifiche impianti di messa a terra.

Si fa riferimento alla richiesta di parere in oggetto di cui al fax 11 marzo 2005 per far presente in via preliminare che con il DPR 462/01 si è inteso garantire ai datori di lavoro lo svolgimento dei controlli di sicurezza relativi a determinate tipologie di impianti, necessari per la tutela di interessi pubblici generali fondamentali, quali la salute e la sicurezza, secondo principi di efficienza e tempestività, eliminando ove possibile senza pregiudizio di interesse primario, appesantimenti procedurali ed affiancamento ai soggetti pubblici, anche altri soggetti di comprovata esperienza.

Tipico esempio, anche se non unico, è costituito dall'esecuzione delle verifiche periodiche di impianti di ascensore.

Per quanto concerne gli impianti di messa a terra di impianti elettrici, è parere dello scrivente Ufficio che detto obbligo debba ritenersi sussistente ogni qual volta sia comunque individuabile un ambiente di lavoro e quindi anche quando non si sia in presenza - al momento - di rapporto di lavoro dipendente strictu sensu potendo tale rapporto essere instaurato anche successivamente per decisione assembleare.

La ratio legis della richiamata normazione deve infatti essere individuata nella inalienabile esigenza di garantire l'incolumità di tutti coloro che vengono chiamati, a vario titolo, a prestare la propria attività lavorativa presso un luogo ove risulta situato un impianto elettrico.

A riprova di tale doverosa interpretazione si consideri che, ove si verificano incidenti nei confronti di tali soggetti riconducibili a malfunzionamenti dell'impianto, non v'è dubbio che ne risponda il proprietario e/o amministratore, salvo dimostri di avere fatto il possibile per evitare l'evento: ebbene la manutenzione e la verifica periodica dell'impianto rendono senza dubbio più concreta la possibilità di offrire tale prova liberatoria.